REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA' E LA TRASPARENZA DELLO STATO PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

AGGIORNATO CON IL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33



APPROVATO CON DELIBERAZIONE COMMISSARIALE ADOTTATA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 22/5/2013

Art. 1 - Ambito di applicazione

- 1) Il presente regolamento disciplina le modalità di pubblicità e di trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive del Comune, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
- 2) Sono titolari di cariche pubbliche elettive il Sindaco e i componenti del Consiglio Comunale.
- 3) L'ufficio di Segreteria generale dell'Ente cura la consegna a tutti i titolari di organi di indirizzo politico copia del presente regolamento, in seguito alla convalida degli eletti.

TITOLO I - OBBLIGHI PER I TITOLARI DI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

Art. 2 - Obblighi al momento dell'assunzione della carica

Entro trenta giorni dalla convalida degli eletti, i titolari di organi di indirizzo politico sono tenuti a presentare presso l'ufficio di Segreteria generale:

- copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi sulle persone fisiche;
- quanto richiesto dalla vigente normativa, come riportato nell'allegato modulo A) parte integrante del presente regolamento;
- una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica nella cui lista ha fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero"; alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'art. 4 della Legge 18 novembre 1981 n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

Art. 3 - Obblighi annuali durante la carica

I titolari di organi di indirizzo politico in carica dovranno ogni anno, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, depositare presso l'ufficio di Segreteria generale:

- copia della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi sulle persone fisiche;
- quanto richiesto dalla vigente normativa, come riportato nell'allegato modulo A)

parte integrante del presente regolamento.

Art. 4 – Estensione al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado

Gli adempimenti indicati nei suddetti art. 2) e 3) concernono anche la dichiarazione dei redditi e la situazione patrimoniale del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado (risultanti dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prodotta dal titolare di organi di indirizzo politico – mod. A), se gli stessi vi consentono. I dati dovranno essere riportati nell'apposito modulo B) allegato al presente regolamento e parte integrante.

TITOLO II - RACCOLTA, TENUTA E PUBBLICITA' DEI DATI

Art. 5 – Raccolta, tenuta e pubblicità dei dati

- 1) L'Ufficio di Segreteria generale del Comune cura il ricevimento, la tenuta e l'aggiornamento delle dichiarazioni di cui al Titolo I del presente regolamento.
- 2) Il dati dichiarati saranno pubblicati sul sito internet del Comune, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" fino alla cessazione dell'incarico o del mandato.
- 3) I dati pubblicati rimarranno visibili per tutta la durata del mandato.

TITOLO III - MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI E SANZIONI

Art. 6 – Procedura in caso di mancato rispetto degli obblighi

- 1) Il Dirigente del Settore di Segreteria generale è incaricato della vigilanza e del controllo delle disposizioni del presente regolamento.
- 2) In caso di mancata o parziale ottemperanza degli obblighi di cui agli articoli del Titolo I del presente regolamento, il Dirigente del Settore di Segreteria generale invita i titolari di organi di indirizzo politico a presentare la dichiarazione o a integrare e correggere la dichiarazione già presentata. Nella comunicazione dovrà essere indicato che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 47 D.Lgs. 33/2013. La stessa comunicazione è inviata per conoscenza al Presidente del Consiglio comunale.
- 3) Nel caso in cui il titolare di organi di indirizzo politico provveda a presentare la

dichiarazione o a integrare/correggere la dichiarazione già presentata, il Dirigente del Settore di Segreteria generale provvede a comunicarne l'avvenuta regolarizzazione al Presidente del Consiglio Comunale.

4) Nel caso in cui il titolare di organi di indirizzo politico non provveda a rendere la dichiarazione o a integrare/correggere la dichiarazione già presentata, il Dirigente del Settore di Segreteria generale comunica l'avvenuta inadempienza al Presidente del Consiglio comunale.

Art. 7 - Sanzioni

A carico del titolare di organi di indirizzo politico inadempiente per omessa consegna o per dichiarazione incompleta o errata, si applica quanto previsto dall'art. 47 D.Lgs. 33/2013.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8 - Disposizioni finali

Il presente regolamento annulla e sostituisce il "REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI CONSIGLIERI COMUNALI E DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI DELLE AZIENDE SPECIALI IN ESECUZIONE ALLA LEGGE 5.7.1982 N.441", approvato con atto di Consiglio comunale n. 83 del 5.11.1990

Allegati, parte integrante del presente regolamento:

- Modulo A) SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO
- Modulo B) SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE NON SEPARATO E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO